




**La riforma delle società pubbliche attuata con la
Legge di Stabilità 2014 e 2015:
le ricadute del piano di razionalizzazione sulle
decisioni strategiche degli Enti Locali e sull'attività
di controllo dei Revisori**

Palermo, 12 maggio 2015

Dott. Roberto Camporesi

Disciplina in materia di società a partecipazione pubblica

confusione



Codice civile

Leggi e decreti

Leggi di stabilità

Codice
Contratti pubblici

Delibere
Corte dei Conti

Diritto amministrativo

d. Lgs 165/2001

RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA'
PARTECIPATE DALL'ENTE LOCALE

LEGGE DI
STABILITA'
PER IL 2015

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
ART 1 C 611 L 190/2014

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. La cronologia delle relazioni ricognitorie in tema di società e servizi pubblici locali
2. Profilo soggettivo del Piano di Razionalizzazione
3. Postulati per la redazione del Piano di Razionalizzazione
4. Profilo oggettivo del Piano di Razionalizzazione (i soggetti che devono essere oggetto della razionalizzazione)
5. I criteri di redazione del Piano di Razionalizzazione
6. La dismissione delle partecipazioni nella società
7. Il recesso
8. Strumenti per la disaggregazione e soppressione delle società
9. Strumenti per l'aggregazione di società: la fusione di società e relative tipologie
10. La stesura del Piano di Razionalizzazione
11. Il Piano delle Economie: esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire
12. La redazione di un Piano Economico di confronto fra la situazione precedente e quella successiva al Piano di Progettazione
13. La ricerca dell'efficienza e dell'efficacia attraverso l'analisi di benchmarking
14. Disposizioni di favore per l'attuazione del Piano di Razionalizzazione

QUADRO
GIURIDICO DI
RIFERIMENTO

ASPETTI
ORGANIZZATIVI

ASPETTI
ECONOMICI

1.1. LA RELAZIONE RICOGNITORIA DELLE SOCIETÀ' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART 3 C 27 E SS LF 2008.


ART 3 C 27 L 244/2007

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza

1.1. LA RELAZIONE RICOGNITORIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART 3 C 27 E SS LF 2008.


29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' **prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; **entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile**".



1.1. LA RELAZIONE RICOGNITORIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART 3 C 27 E SS LF 2008.

GLI EFFETTI DELL'ART. 1 C. 569 L. 147/2013



1.2. LA RELAZIONE SULLA CONFORMITA' AI PRINCIPI COMUNITARI DELLE GESTIONE DEI SPL COME PREVISTO DALL'ART 34 C 20 E SS DL 179/2012

➤ **Art 34 c 20 DL 179/2012 : Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.**

➤ **art 34 comma 21: Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.**

1.2. LA RELAZIONE SULLA CONFORMITA' AI PRINCIPI COMUNITARI DELLE GESTIONE DEI SPL COME PREVISTO DALL'ART 34 C 20 E SS DL 179/2012

➤ Art 34 c 20 DL 179/2012 : Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

➤ art 34 comma 21: Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

1.2. LA RELAZIONE SULLA CONFORMITA' AI PRINCIPI COMUNITARI DELLE GESTIONE DEI SPL COME PREVISTO DALL'ART 34 C 20 E SS

- **art 13 comma 1 DI 150/2013 convertito nella L 15/2014: In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.**
- **art 13 comma 3 DI 150/2013 convertito nella L 15/2014: Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.**
- **Art 13 comma 25bis DI 145/2013 convertito nella L 9/2014 dispone: « 25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo [34, commi 20 e 21](#), del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio».**

1.2. LA RELAZIONE SULLA CONFORMITA' AI PRINCIPI COMUNITARI DELLE GESTIONE DEI SPL COME PREVISTO DALL'ART 34 C 20 E SS

Gli enti, in sede di affidamento del servizio, sono infatti tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione (*art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012*) per:

- **motivare la scelta della modalità di affidamento**
- **dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta**
- **definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico**
- **garantire adeguata informazione**

La relazione deve essere redatta anche per gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dimostrando il loro adeguamento alla stessa (*art. 34, comma 21 del D.L. 179/2012*).

articolazione della relazione in quattro parti:

- A. Normativa specifica di riferimento
- B. Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale
- C. Modalità di affidamento prescelta
- D. Analisi di efficienza ed economicità della scelta

1.2. LA RELAZIONE SULLA CONFORMITA' AI PRINCIPI COMUNITARI DELLE
GESTIONE DEI SPL COME PREVISTO DALL'ART 34 C 20 E SS

FATTISPECIE	SCADENZA
AFFIDAMENTI CONFORMI AI MODELLI COMUNITARI CON CONTRATTI DI AFFIDAMENTO CON SCADENZA DETERMINATA	GLI AFFIDAMENTI PROSEGUONO FINO ALLA LORO SCADENZA NATURALE
AFFIDAMENTI NON CONFORMI E NON CONFORMATI	SCADUTI AL 31.12.2013
SOCIETA' GIA' QUOTATE IN BORSA CON AFFIDAMENTI ASSINTITI ALLA DATA 1.10.2003	SCADONO ALLA SCADENZA PREVISTA NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO O NEGLI ATTI CHE REGOLANO IL RAPPRTO
	CESSANO IMPROROGABILMENTE AL 31.12.2020

1.3. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCEITA' PARTECIPATE SECONDO IL COMMA 611 E SS DELL'ART 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:



SEGUE
T3

1.3. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCEITA' PARTECIPATE SECONDO IL COMMA 611 E SS DELL'ART 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015

Comma 611 (segue) [...] criteri:

- a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

2.1. Le amministrazioni pubbliche obbligate alla redazione del piano di razionalizzazione

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I soggetti attivi sono stati chiaramente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni “locali”; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del “parastato”. Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l’adempimento e nel caso degli enti locali si fa riferimento ai sindaci agli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i quali devono definire ed approvare, un piano operativo di razionalizzazione

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

2.2. Principi di interpretazione estensiva

-ASSOCIAZIONI di enti locali

-UNIONI di comuni

-CONSORZI ENTI LOCALI

-AZIENDE SPECIALI CHE DETENGONO LE
PARTECIPAZIONI


SOCIETA' HOLDING

SI

NO

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE


2.3. Gli organi competenti degli enti locali alla redazione/approvazione del piano di razionalizzazione



2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

2.4. Le autorità o enti di ambito nella nuova versione dell'art 3 bis del DL 138/2011 come modificato dalla legge di stabilità per il 2015

Art 3 bis DL
138/2011



**DISCIPLINA DEI
SPL A RETE**

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Art 3 bis DL 138/2011

Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Art 3 bis DL 138/2011

Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). (SEGUE)

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo *((cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house)).*

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Art 3 bis DL 138/2011

Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). (SEGUE)

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

((2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore)).

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). (SEGUE)

((4. Fatti salvi i finanziamenti già' assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria)).

((4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società', individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i

medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno)).

2. PROFILO SOGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE


Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. (22)

((6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente)).

3. POSTULATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



È volto a coniugare il principio autonomistico, valorizzato dalla riforma del titolo V, con l'esigenza, rafforzata dalla crisi, di razionalizzazione e di controllo della spesa pubblica, alla luce delle coordinate normative elaborate in sede europea e, più in generale, dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione.

Il “buon andamento” è infatti una sintesi del principio di legalità e di quelli di efficacia ed economicità.

L'art. 97 Cost. evoca, congiuntamente, i principi del “buon andamento” e dell'imparzialità dell'amministrazione. L'imparzialità impone che ogni autorità pubblica, nell'esercizio delle attività amministrative, consideri in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che è chiamata a valutare, evitando di discriminare la posizione dei soggetti coinvolti

3. POSTULATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE: IL POSTULATO OPERATIVO LA RIDUZIONE
DEL NUMERO DELLE PARTECIPAZIONI

**L'obiettivo del piano operativo di
razionalizzazione è quello di:**

**A. procedere ad una riduzione delle società
partecipate**

B. Chiusura delle scatole vuote

3. POSTULATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: IL POSTULATO OPERATIVO LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE PARTECIPAZIONI

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

3. POSTULATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: IL POSTULATO OPERATIVO LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE PARTECIPAZIONI

“Chiusura delle “scatole vuote”:

Un numero molto elevato di partecipate non ha dipendenti o ne ha molto pochi (almeno 3.000 con meno di 6 dipendenti, probabilmente di più tenendo conto che per molte non si hanno informazioni in proposito; Tavola III.2). In circa metà delle partecipate dei comuni censite dal Cerved il numero dei dipendenti è inferiore al numero delle persone che siedono nei consigli di amministrazione.¹⁷ Almeno 1.300 (anche qui probabilmente una sottostima) hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro (e il numero raddoppia se si arriva al milione di euro; Tavola III.3). Si tratta quindi di piccole società¹⁸ con il sospetto che molte siano state create principalmente per dare posizioni di favore a qualche amministratore o dipendente. Le partecipate che, a una certa data passata (per esempio il 31 dicembre 2013) avevano dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o dipendenti dovrebbero essere dismesse e l'attività, se necessaria, dovrebbe essere reincorporata nell'ente partecipante.

4. PROFILO OGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE

I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale.

La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la “vis espansiva” di alcune pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline sulle società, possono ritenere che esse siano ricomprese.

4. PROFILO OGGETTIVO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA ISTITUITE SULLA BASE SI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ELIMINAZIONE SOCIETA' NON INDISPENSABILI

SOPPRESSIONE SOCIETA' INATTIVE (composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti)

ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON OGGETTO ANALOGO O SIMILARE (principio del non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga)

AGGREGAZIONE DI SOCIETA' DI SPL

CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO (costi delle attività di supporto con particolare riferimento ai costi della governance)

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ELIMINAZIONE SOCIETA' NON INDISPENSABILI

la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOPPRESSIONE SOCIETA' INATTIVE

composte da soli amministratori

composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti)

il testo originario, prevedeva il termine temporale del 30/09/2014 cui fare la conta dei dipendenti e aggiungeva anche un altro limite rappresentato dal fatturato inferiore a 100.000,00 euro.


Essendo tale criterio l'unico a valenza oggettiva, vale la pena riportare le considerazioni contenute nella relazione del Commissario Cottarelli sul punto, nel tentativo di rintracciare una prima forma di interpretazione – nonostante pare oramai chiarito che il Governo non ha inteso fare proprie la maggior parte delle tesi sostenute dal Commissario.

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON OGGETTO ANALOGO O SIMILARE (principio del non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga)

1. Analogia dell'oggetto dello statuto societario

2. Analogia dell'oggetto degli enti pubblici strumentali



D.Lgs 118/2011

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

2. Ai fini del presente decreto:

a) **per enti strumentali** si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) **per organismi strumentali** delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. [114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. [\(2\)](#)

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON OGGETTO ANALOGO O SIMILARE (principio del non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga)

3. Strumenti pere l'eliminazione delle partecipate

3.1. FUSIONE

Eterogenee progressive

Eterogenee Regressive

3.2. TRASFORMAZIONE

→ DA SOCIETA' IN AZIENDA SPECIALE

- Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Deliberazione n. 2/2013
- natura privatistica del contratto di lavoro
- Il sistema contabile in seguito alle modifiche dell'articolo 114 tuel

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON OGGETTO ANALOGO O SIMILARE (principio del non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga)

3.2. TRASFORMAZIONE

DA SOCIETA' IN AZIENDA SPECIALE

Art 114 TUEL

Comma 4. L'azienda e l'istituzione **((conformano))** la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo **((dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.))**

Comma 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali

Comma 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti **((dell'azienda))** da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;**
- c) il bilancio di esercizio**
- d) il piano degli indicatori di bilancio.**


5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

AGGREGAZIONE DI SOCIETA' DI SPL

- DI SPL A RILEVENZA ECONOMICA
- DI SPL DI RILEVANZA ECONOMICA A RETE
- DI SPL PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA
- DI SERVIZI STRUMENTALI

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO (costi delle attività di supporto con particolare riferimento ai costi della governance)




*Con
particolare
riferimento ai
costi della
governance*

5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

A. TEMPISTICA

B. PIANO OPERATIVO

C. RELAZIONE TECNICA



5. I CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

B. PIANO OPERATIVO

B.1. Le società coinvolte

B.2. i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano

B.3. le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni, etc)

B.4. Dettaglio dei risparmi da conseguire



Codice civile

Al Piano si applica:

- Disciplina in materia di mobilità del personale di cui all'art 1 c 563-568 Legge Stabilità 2014
- Disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'art 1 comma 568 bis della Legge Stabilità 2014

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società **((o azienda speciale))** controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre **((ventiquattro mesi))** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società **((o azienda speciale))** sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi

6. LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA'

- La vendita delle partecipazioni e l'evidenza pubblica
- La prelazione degli altri soci ed i diritti di gradimento sul cessionario nel caso di vendita con procedura di evidenza pubblica
- La prelazione ex lege prevista dall'art 1 c 568 bis della legge di stabilità per il 2014
- Bandi di selezione: clausole particolari
- Il contratto di compravendita di partecipazioni: clausole particolari

6. LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA'

- La vendita delle partecipazioni e l'evidenza pubblica

-la evidenza pubblica non è prevista per la dismissione della partecipazioni dello Stato ai sensi del D.L. 332/1994 conv. L.444/1994 che dispone le seguenti modalità: “*trasparenti e non discriminatorie*”:

- La procedura: assimilazione al codice dei contratti (d.lgs 163/2006) o Regolamento di contabilità dello Stato;

6. LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA'

■ La prelazione degli altri soci ed i diritti di gradimento sul cessionario nel caso di vendita con procedura di evidenza pubblica

Il diritto di prelazione previsto dallo statuto a favore degli altri soci va preso in esame in base alla struttura di tale diritto:

- Prelazione propria
- Prelazione impropria caratterizzata dal diritto degli altri soci di rimettere ad un arbitratore il valore di vendita di caso di esercizio del diritto di prelazione

Nel caso di prelazione propria occorre coniugare le esigenze pubblicistiche con i diritti statutari dei soci: la formula usata: *“L’aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, finalizzata alla vendita delle quote di partecipazione, è sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, come previsto dall’art. ... dello statuto ed alla condizione risolutiva dell’esercizio del medesimo diritto di prelazione degli altri soci.*

6. LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA'

- La prelazione ex lege prevista dall'art 1 c 568 bis della legge di stabilità per il 2014

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) (...)

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

6. LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

■ Bandi di selezione: clausole particolari

- Requisiti di capacità giuridica
- Requisiti di capacità tecnica
- Requisiti di solidità patrimoniale: la documentazione per la dimostrazione
- Le regole per la partecipazione di soggetti raggruppati (cordate)
- La società di capitale che subentra al raggruppamento temporaneo in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni:
 - Obbligazione solidale dei soci della società;
- I criteri di aggiudicazione diversi dal massimo rialzo;
- La clausola di stand still

6. LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA'

■ Il contratto di compravendita di partecipazioni: clausole particolari

- La data di riferimento della situazione patrimoniale e la data del closing
- Le garanzie richieste all'ente locale venditore sulla veridicità della situazione patrimoniale ed il regime degli indennizzi sulle sopravvenienze passive e attive
- Le dimissioni dell'organo amministrativo
- Le dimissioni del collegio sindacale
- Il regime della distribuzione degli utili sulle azioni alienate

7. II RECESSO

-Principi generali del recesso nel diritto societario

Le cause di recesso: classificazione ex art. 2437 cod.civ.

- Le cause ex lege inderogabili;

- le cause facoltative se previste nello statuto delle società che non fanno ricorso al capitale di rischio,

Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso: il momento in cui ha efficacia il recesso;

Criteri di determinazione del valore delle azioni (differenza fra spa e srl)

Il Procedimento di liquidazione

7. II RECESSO

-Il recesso ex lege art 1 c 569 legge di stabilità 2014

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

7. II RECESSO

-Il recesso ex lege art 1 c 569 legge di stabilità 2014

L'applicazione del diritto di recesso ex lege è subordinato:

- legittima deliberazione del consiglio dell'ente locale che, ricorrendone le tassative condizioni previste dall'art. 3 comma 27 L.F. 2008, prende atto che la partecipazione delle società non è detenibile;
- procedimento di preventiva alienazione con forme di evidenza pubblica con esito infausto;
- procedimento di vendita e richiesta di recedere espletati entro il termine del 31.12.2014 (o 6 marzo 2015?)
- l'interpretazione della disposizione a carattere eccezionale **“la partecipazione cessa ad ogni effetto”**.
- **Dubbi sull'applicazione della norma alle società con soci privati .**

8.1. LA LIQUIDAZIONE

Liquidazione società a partecipazione pubblica

Disciplina speciale di diritto pubblico

Disciplina di diritto privato

Norme abrogate

Norme specifiche in vigore

Disciplina pubblicistica

Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile art.2484

- Art 4 c 1 DL 95/2012
- Art 14 c 32 DL 78/2010

- Art 3 c 29 L 244/2007 e smi (L 147/2013 + DL 16/2014 + LEGGE STABILITA' 2015
- Art 13 Decreto Bersani

Deliberazione di Consiglio Comunale ex art.42, c.2, lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 e, successivamente, dell'Assemblea ex art.2484, n.6) C.C

Art. 2484 Codice Civile

Cause di scioglimento

comma 1: *Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

- 1) per il decorso del termine;*
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;*
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;*
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;*
- 6) per deliberazione dell'assemblea;*
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.*

NORME PUBBLICISTICHE DI LIQUIDAZIONE OBBLIGATORIA

ART 3 C. 27 – 29 L 244/2007


GLI EFFETTI DELL'ART. 1 C. 569 L. 147/2013

Caso A: Partecipazione azionaria che già al 31/12/2010 è stata ritenuta da alienare

1. Tentativo infruttuoso della vendita della quota di partecipazione con forme di evidenza pubblica:

1.1 nel rispetto dei vincoli dello statuto

- Prelazione



```
graph LR; A[Prelazione] --> B[c.d. proprie]; A --> C[c.d. improprie]
```

- Gradimento

1.2 secondo la valutazione del mercato

2. Effettuato il tentativo infruttuoso di vendita (anche effettuato nel 2010) occorre dare comunicazione oggi alla società richiedendo, ai sensi dell'art. 3 c. 27 e ss LF 2008, come integrato dall'art. 1 c. 569 L. 147/2013 la liquidazione della quota secondo i criteri previsti dall'art. 2437 ter Codice Civile.

GLI EFFETTI DELL'ART. 1 C. 569 L. 147/2013

Caso B: Partecipazione azionaria che nel periodo del 12 mesi/2014 è stata ritenuta da alienare

- 1. Delibera del Consiglio che fa la ricognizione della società partecipata e ravvisa che ai sensi dell' art. 3 c. 27 LF 2008, non ci sono più le condizioni per ottenere la partecipazione azionaria (si usufruisce della riapertura dei termini).**
- 2. Tentativo infruttuoso della vendita delle quote di partecipazione con forme di evidenza pubblica.**
- 3. Effettuato il tentativo infruttuoso di vendita occorre dare comunicazione alla società richiamando l'art. 3 c. 27 LF 2008 e art. 1 c. 569 Legge 147/2013 per la liquidazione delle quote secondo i criteri previsti dall'art. 2437 ter Codice Civile.**

GLI EFFETTI DELL'ART. 1 C. 569 L. 147/2013

Il valore di liquidazione

L'art. 1 c. 569 L. 147/2013 introduce una nuova fattispecie di recesso unilaterale dal contratto di società limitatamente ad un socio.

La causa di recesso è legale e consiste nell'aver verificato l'assenza delle condizioni previste dall'art. 3 c. 27 LF 2008 per detenere la partecipazione:

- a) - cessazione del contratto di socio decorsi 12 mesi**
- b) - liquidazione della quota, decorsi 12 mesi a decorrere dall'avveramento del punto a).**

La norma contenuta nell'art. 1 c. 569 L. 147/2013 è di natura speciale e pertanto deroga le norme relative del codice civile e quindi:

- a) si applica a tutte le società ivi comprese quelle consortili ex art. 2615 cod. civ. e Cooperative;**
- b) Determina una procedura ed effetti giuridici automatici in deroga alle norme del Codice Civile che, si ricorda sono differenti fra SRL e SPA in tema di recesso;**

GLI EFFETTI DELL'ART. 1 C. 569 L. 147/2013

Il valore di liquidazione

c) determina un criterio di determinazione del valore della quota (azionario e/o partecipazione) univoco (tanto per SRL che per SPA) ed inderogabile basato su:


c.1) – il compito di determinare il valore di liquidazione è dal Consiglio di Amministrazione (l'organo amministrativo) sentito il Collegio Sindacale;


c.2) – la consistenza patrimoniale della società e sue prospettive reddituali (in dottrina cd Metodo Patrimoniale con stima autonoma dell'Avviamento – categoria di metodi “cd. Misti”)

VALORE AZIENDA = VALORE PATRIMONIALE CORRENTE + AVVIAMENTO

che rappresenta il metodo principale

c.3) – la valutazione terrà conto anche dell' “eventuale valore di mercato delle azioni” (in dottrina riferito al metodo dei Multipli – categoria di metodi empirici) che rappresenta il metodo di confronto per la verifica.





Il ruolo dei soci Pubblica Amministrazione in fase di liquidazione con riparti parziali

Responsabilità
patrimoniale

Responsabilità
penale

SE NON EFFETTUA
VERSAMENTI

SE HA RICEVUTO RIPARTI
PARZIALI DI ATTIVO POI
RISULTATO INCAMPIENTE

Le assegnazioni in natura ai soci PA

Di beni inalienabili

Beni destinati a
pubblico servizio (beni
patrimoniali con
vincolo di destinazione)

L'accollo dei debiti

In via autonoma
si applica l'art 6
c 19 DL 79/2010

Garantiti beni
immobili
assegnati

Vincoli
giurisprudenziali

OBBLIGO – DIVIETO – FACOLTA'?

CdC Basilicata 28/2011 –

CdC Emilia Romagna 33/2011 – 487/2012

CdC Lombardia 380/2012 – 535/2012 – 98/2013 – 337/2013

CdC Veneto 434/2012 – 980/2012

CdC Sicilia 16/201

CdC Liguria 82/2013

ACCOLLO DEI DEBITI DI SOCIETA' PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE CON INCAPIENZA DI ATTIVO

OBBLIGO – DIVIETO – FACOLTA'?

CdC Liguria 82/2013

non sussiste alcun obbligo per il Comune di assumere al proprio bilancio i debiti della società posta in liquidazione il cui patrimonio si sia dimostrato insufficiente al pagamento degli stessi.

Al più potrà assumere tali debiti al proprio bilancio nell'esercizio del proprio potere discrezionale ma solo in presenza di adeguata motivazione che dia conto dell'interesse pubblico rilevante idoneo a giustificare tale operazione, alla luce dei canoni interpretativi delineati nel presente parere.

CDC LIGURIA 82/2013

Qualora l'Ente decidesse, **nell'ambito di una scelta di carattere gestionale-discrezionale**, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione dovrà evidenziare la sussistenza di un interesse pubblico concreto che possa giustificare l'operazione giuridica ed economica messa in atto dal Comune.



PRINCIPIO GENERALE

nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata **per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio** e solo eccezionalmente il legislatore ha previsto deroghe a questo principio sancendo, ad esempio, la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali (come nel caso delle società con socio unico, ai sensi del secondo comma dell'art.2325 c.c.), o prevedendo una responsabilità in capo a società o enti che, esercitando **attività di direzione e coordinamento di società**, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale delle società medesime (artt. 2497 c.c. e ss.).



CDC LOMBARDIA

l'attuale sistema normativo di carattere finanziario delimita il "soccorso" da parte degli Enti pubblici a favore di società partecipate che si trovino in situazione di precarietà finanziaria (l'art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) ed afferma *"l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto"*. In altri termini *"il Legislatore ha in sostanza limitato in modo drastico la possibilità per gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell'ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l'uso di risorse della collettività"*.

nelle società *in house* la responsabilità patrimoniale dei soci è quella prevista dal diritto comune e di conseguenza non sussiste in capo al Comune alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione.

l'assunzione di debiti che dovrebbero essere estinti con il **patrimonio sociale con** la liquidazione della stessa società, si configura come una forma di "copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione" che soggiace potenzialmente ai limiti di cui all'articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010.

Inoltre, per l'ente, soggetto di diritto pubblico, sussiste il dovere di porre in evidenza la **ragione economica-giuridica dell'operazione, ovvero dimostrare l'interesse pubblico specifico e concreto al suo compimento tale da superare il vantaggio della limitazione della responsabilità vigente per le società partecipate**



le società partecipate sono operatori economici che operano al pari degli altri soggetti, pubblici e privati, connotati da professionalità e capacità tali da consentire loro un'attenta valutazione del soggetto-società partecipata con cui interagiscono e dei rischi che corrono nell'instaurare rapporti economici con lo stesso.

alcune norme del TUEL che sembrano evidenziare l'autonoma responsabilità della società per le obbligazioni assunte senza che sussista alcun obbligo d'intervento da parte del Comune.

CdC Sicilia 16.2014



Accollo del debito



“tale interesse non può essere identificato esclusivamente con la tutela dei creditori sociali che, nel dare fiducia alla società, avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della stessa e, conseguentemente, sulla quasi certezza di ottenere il soddisfacimento integrale del loro credito, in quanto le società partecipate sono operatori economici che operano al pari degli altri soggetti, pubblici e privati, connotati da professionalità e capacità tali da consentire loro un’attenta valutazione del soggetto-società partecipata con cui interagiscono e dei rischi che corrono nell’instaurare rapporti economici con lo stesso”.

10. La stesura del Piano di Razionalizzazione

1. La definizione del perimetro delle società partecipate di:

10 livello

20 livello ecc

E delle aziende speciali e consorziabili.

2. La definizione degli obiettivi politico- amministrativi.

3. La procedura da seguire per arrivare alla predisposizione e approvazione del piano operativo di razionalizzazione da parte del sindaco.

4. La relazione tecnica di accompagnamento

4.1 il rapporto con la relazione ex art. 3 comma 27 LF 2008.

4.2 il rapporto con la relazione ex art. 39 c. 20 e ss DL 179/2012.

5. Il cronoprogramma

- le fasi: la individuazione di fasi propedeutiche e/o successive.

- gli atti: identificazione sommaria degli atti da fare in essere.

- i tempi: i vincoli temporali.

6. La relazione sulle economie separate (si rinvia alle slide successive)

7. La relazione sui dettagli conseguiti.

11. Il Piano delle Economie: esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire

- a. Le economie che si riflettono sul bilancio dell'ente locale per effetto delle soppressione delle società partecipate
 - i. l'accantonamento delle perdite di esercizio conseguite ai sensi della legge di stabilità per il 2014;
 - la distinzione fra società di gestione dei servizi pubblici locali a rete;
 - le società partecipate che approvano un bilancio consolidato;
 - la contabilizzazione dell'accantonamento della perdita di esercizio;
 - l'entrata in vigore prevista con il bilancio di previsione per il 2015;
 - ii. l'impegno di spesa nel bilancio dell'ente locale affidante in house previsto dall'art. 1 bis del DL 138/2011 come introdotto dalla legge di stabilità per il 2015
 - il piano economico finanziario asseverato;
 - l'impegno di spesa pro quota pari al capitale "proprio" della società in house nel bilancio dell'ente proprietario.
- b. Le economie che si riflettono direttamente sulla gestione delle società
 - i. il compenso degli amministratori
 - 1. i limiti di legge ai compensi degli amministratori;
 - 2. la riduzione del compenso degli amministratori;
 - ii. la riduzione del compenso dell'organo di controllo attraverso l'uso della forma monocratica
 - iii. la riduzione degli altri costi di funzionamento delle società

L'accantonamento della perdite delle società e delle aziende speciali

L'art. 1 comma 550 della L. 147/2013

Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

L'art. 2 comma 551 della L. 147/2013

Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

L'art. 2 comma 552 della L. 147/2013

Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

LE REGOLE DELL'ACCANTONAMENTO DELLE PERDITE

- Responsabilizzazione per la migliore gestione delle dinamiche economico-finanziarie sui due versanti (società partecipata ed ente locale) è sancita dall'art. 1, comma 551 della legge n. 147/2013.
- Nel caso in cui i soggetti [partecipati] presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
- Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio (con possibili problemi per bilanci in rosso delle società appartenenti al gruppo con effetti negativi assorbiti nel consolidato).
- Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

- Vi sono tuttavia problemi nell'individuazione dei i servizi a rete (manca una definizione normativa) e nelle possibili criticità derivanti dalla mancanza di contabilità separate.
- L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
- La disposizione focalizza la prospettiva sulla liquidazione delle società partecipate non performanti.
- Peraltro, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

PERIODO TRANSITORIO

- Il sistema di accantonamento obbligatorio per il ripiano delle perdite parte dal bilancio 2015 (con necessità di considerarlo nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016).
- In sede di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017, è prevista (art. 1, comma 552) una modulazione graduale dell'accantonamento, fondata su una metodologia peggiorativa per le società che hanno ottenuto un risultato medio negativo di bilancio nel triennio 2011-2013 e su un'opposta metodologia migliorativa per le società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo.

- se i risultati di esercizio (ovviamente negativi) che le Imprese conseguiranno negli anni 2014, 2015 e 2016 saranno migliori rispetto al risultato medio relativo al periodo 2011-2013 (che quindi non può che essere negativo), l'accantonamento sarà così effettuato: differenza tra la perdita della Società partecipata ed il valore di un determinato parametro calcolato come risultato medio dell'arco temporale 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% con riferimento al Fondo da costituire nel bilancio di previsione 2015, del 50% per quello da costituire nel 2016 e del 75% per quello da formare nel 2017. L'obbligo di istituzione del Fondo non dovrebbe operare qualora la perdita riferita ad uno degli anni 2014, 2015 e 2016 sarà pari o inferiore al valore che il parametro testé specificato assumerà nell'esercizio di riferimento. Volendo fornire una rappresentazione grafica di quanto appena esposto, si avrà:

Risultato medio 2011-2013
€ 20.000,00

(A) Perdita 2014 (presa in valore assoluto)	€ 30.000,00
(risultato d'esercizio 2014 peggiore rispetto a quello medio 2011-2013)	
Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 ($A \cdot 25/100$)	€ 7.500,00

(A) Perdita 2015 (presa in valore assoluto)	€ 25.000,00
(risultato d'esercizio 2015 peggiore rispetto a quello medio 2011-2013)	
Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2016 (A*50/100)	€ 12.500,00

(A) Perdita 2016 (presa in valore assoluto)	€ 22.000,00
(risultato d'esercizio 2016 peggiore rispetto a quello medio 2011-2013)	
Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 (A*75/100)	€ 16.500,00

È opportuno precisare che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13, non trovano applicazione rispetto a perdite subite da Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati seppur a partecipazione pubblica. Inoltre, le medesime disposizioni con riferimento a Società che redigono il bilancio consolidato, considerano risultato di esercizio quello relativo

È importante precisare che il Legislatore, per evitare che il meccanismo introdotto dai commi 551 e 552 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, abbia immediati riflessi negativi sulla capacità di spesa degli Enti Locali, ha previsto un avvio graduale delle nuove disposizioni relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017.

Nel periodo transitorio nei bilanci degli Enti partecipanti non sono richiesti accantonamenti di ammontare pari alla perdita subita dalla Società, ma l'entità del Fondo va a commisurarsi ad una certa percentuale (che diviene crescente negli anni) della perdita medesima. Tuttavia, un sacrificio inferiore viene richiesto ai soci nel caso la Società a cui partecipano riesce ad ottenere risultati di esercizio negativi che sono migliori rispetto al risultato medio negativo riferito al triennio 2011-2013. Addirittura, l'obbligo di accantonamento, pur in presenza di perdite negli Organismi partecipati, potrebbe non concretizzarsi al verificarsi di determinate condizioni.

Per la verità, sebbene l'Autore delle leggi sul punto non sia molto chiaro, da una prima interpretazione delle disposizioni “de quibus” sembra che il complesso meccanismo creato operi nella seguente maniera:

- se i risultati di esercizio (ovviamente negativi) che le Imprese conseguiranno negli anni 2014, 2015 e 2016 saranno peggiori rispetto al risultato medio (che può essere positivo o negativo) relativo al periodo 2011-2013, le perdite rileveranno ai fini della costituzione del Fondo vincolato nei bilanci di previsione degli Enti soci, non per l'intero ammontare, ma per il 25% nell'anno 2014 (importo da imputare nello strumento di programmazione 2015), per il 50% nell'anno 2015 (somma da imputare nello strumento di programmazione 2016), per il 75% nell'anno 2016 (importo da collocare nello strumento di programmazione 2017). Volendo fornire una rappresentazione grafica di quanto appena esposto, si avrà:

Risultato medio 2011-2013
€ 20.000,00

(A) Perdita 2014 (presa in valore assoluto), risultato d'esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013	€ 18.000,00
(B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 25% (preso in valore assoluto)	€ 15.000,00
Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2015 (A-B)	€ 3.000,00

(A) Perdita 2015 (presa in valore assoluto), risultato d'esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013	€ 17.000,00
(B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 50% (preso in valore assoluto)	€ 10.000,00
Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2016 (A-B)	€ 7.000,00

(A) Perdita 2016 (presa in valore assoluto), risultato d'esercizio migliore rispetto a quello medio 2011/2013	€ 2.000,00
(B) Parametro inteso come risultato medio 2011-2013 migliorato del 75% (preso in valore assoluto)	€ 5.000,00
Fondo vincolato in bilancio Ente Locale 2017 (A-B)	0

L'impegno di spesa per l'accantonamento del capitale proprio delle società affidatarie in house dei servizi di cui all'art. 3 bis del DL. 138/2011 previsto nel piano degli interventi

Art. 1 comma 609 legge di stabilità per il 2015
Razionalizzazione delle società partecipate locali

Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.

Il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.”

Il contenuto delle relazione che si discosta, almeno nominalmente da quanto prescritto dall'art. 34 comma 20 su menzionato e prescrive che tale relazione illustrativa:

- dia conto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento;
- dia motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- contenga **un piano economico – finanziario**:
 - al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali necessari al soggetto affidatario;
 - che a sua volta contenga le proiezioni, per il periodo di durata dell'affidamento dei costi e dei ricavi, degli investimenti e relativi finanziamenti;
 - e nel caso in cui la forma di gestione sia in **House providing**, contenga:

- ➡ l'assetto economico – patrimoniale della società;
- ➡ il capitale proprio investito;
- ➡ l'ammontare dell'indebitamento;
- ➡ e sia da aggiornare ogni triennio;

- il piano economico finanziario dovrà essere asseverato da:
(i) un istituto di credito o (ii) intermediario finanziario di cui
all'art. 106 del TULB (d.lgs 385/1993), o (iii) società di revisione

Novità: l'obbligo per gli enti locali affidanti in house di:

- a) accantonare, contestualmente all'affidamento e successivamente per ogni triennio (di durata del piano economico finanziario) nel proprio bilancio pro quota una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto nel triennio;
- b) a consolidare il proprio bilancio (consuntivo) con quello del soggetto affidatario in house e con ciò integrando, con valenza di interpretazione estensiva, quanto disposto in tema di consolidamento dei conti come previsto dall'art. 147 quater del Tuel (d.lgs 267/2000).

Novità: la disciplina del subentro di un altro soggetto all'originario concessionario e ciò anche per effetto di operazioni societarie effettuate con operazioni trasparenti comprese fusioni o acquisizioni (di aziende). Tale disciplina prevede:

- il principio della prosecuzione, senza soluzione di continuità nella gestione del servizio fino alle scadenze stabilite e con ciò riaffermando che la procedura trasparente attraverso la quale si determina un sub ingresso di un diverso soggetto concessionario (ovvero socio privato del soggetto gestore) non inficia la legittima prosecuzione del servizio con ciò fugando ogni dubbio come invece affermato da orientamenti succedutesi nel tempo[1];
- la possibilità che, anche su istanza del subentrante, si accerti (o ri accerti) la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico- finanziario al fine di procedere:

- all'aggiornamento del termine di scadenza nel senso che sarà possibile stabilire un allungamento della scadenza per motivi connessi al riequilibrio economico finanziario della gestione del servizio a rete o dei servizi, atteso che il legislatore utilizza il plurale;
- che l'allungamento del termine di durata di una o più concessioni risponde al principio del riequilibrio del sinallagma contrattuale tipico delle concessioni giacché lo stesso legislatore richiama espressamente l'art. 143 comma 8 del d.lgs 163/2006;
- che la verifica per il riaccertamento compete all'Autorità di regolazione.

13 La redazione di un Piano Economico di confronto fra la situazione precedente e quella successiva al Piano di Razionalizzazione

13. La ricerca dell'efficienza e dell'efficacia attraverso l'analisi di benchmarking



ANALISI DI ECONOMICITA'



- a. Relazione di cui all'articolo 34c 20 del DL 179/2012 in materia di economicità dei servizi pubblici locali
- b. Elusione del patto di stabilità
- c. Divieto di soccorso finanziario di cui all'articolo 6 comma 19 DL 78/2010

ANALISI DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI

- art 1 c 553 e ss della L 147.2013
- art 34 c 20 dl 179
- art 23 dl 66
- art 6bis d.lgs 165
- art 8 dl 66 spending review con analisi economicità del 5%

ANALISI DI ECONOMICITA'

ARTICOLO 1 COMMA 553.L 147.2013

A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicita' e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato

ARTICOLO 6 BIS DECRETO 165 2001

Art. 6-bis ((Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonche' i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286))).

**articolo 34 c. 20 e ss del DL 179/2012 e s.m.i.
analisi sotto il profilo della tutela della concorrenza e della
disciplina in materia di aiuti di stato**


- l'affidamento in house deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012).

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma 21 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 è sanzionato con la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

1. **Verifica conformità modello in house**
2. **contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste**

La Corte di Giustizia con la nota sentenza Altmark (24 luglio 2003, n. 280), secondo cui le sovvenzioni pubbliche volte a consentire l'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali non costituiscono aiuti di Stato qualora debbano essere considerate una compensazione atta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico. In questo senso il giudice a quo deve verificare il ricorrere di una serie di condizioni, ossia che: l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro; i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

- a) (al comma 1) la possibilità, da parte del soggetto gestore del servizio, di continuare nella gestione fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, sempreché l'ente affidante abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012. Ciò in espressa deroga a quanto previsto dal successivo comma 21 e al fine di assicurare la continuità del servizio;
- b) (al comma 2) l'esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del prefetto e con spese a carico dell'ente inadempiente, in caso di mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, ovvero di mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014. L'ente inadempiente dovrà poi provvedere agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;
- c) (al comma 3) in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

 **cessazione degli affidamenti non conformi al diritto europeo è stata sostanzialmente prorogata di un altro anno (al 31 dicembre 2014) con una tecnica dilatoria,**

l'analisi di economicità:

1) Art 1 DL 147/2013

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche.

Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

l'analisi di economicità:

Per analisi di economicità un utile contributo deriva dall' "economia dei costi di transazione che ruota intorno ai criteri che stabiliscono la convenienza di una formula piuttosto che di un'altra. Tale convenienza dipende non solo dai costi di produzione (i soli considerati dall' economia classica), ma anche dai costi di transazione. Questi ultimi sono quelli necessari per stipulare e gestire un contratto. Si sostengono prima i costi per cercare la controparte (ricerca che a volte può essere lunga e quindi costosa), per condurre la gara e per stipulare il contratto. Si pagano dopo i costi per far rispettare il contratto: tipicamente i costi legali nel caso di vertenze, ma anche i normali costi di controllo che una prestazione stabilita per contratto si svolga nei tempi e secondo le modalità pattuite (i " *costi di salvaguardia* ").

Nell'ipotesi che i costi di produzione siano uguali e costanti, sono i costi di transazione quelli su cui Williamson costruisce la sua teoria: l'esigenza di economizzare questi costi si pone come il problema centrale nel governare l'assetto dell'impresa.

Il punto di partenza è pertanto rappresentato dai costi di produzione che dovranno essere poi confrontati dai "prezzi di mercato + i costi di transazione". Tale aspetto non potrà tuttavia essere considerato esauriente in quanto bisognerà procedere sul mercato anche con un confronto di economicità tra società "simili" ovvero tra le società che operano in regime di in house providing con affidamenti omogenei.

14. Disposizioni di favore per l'attuazione del Piano di Razionalizzazione

Al Piano si applica:

- Disciplina in materia di mobilità del personale di cui all'art 1 c 563-568 Legge Stabilità 2014
- Disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'art 1 comma 568 bis della Legge Stabilità 2014

Il sistema dei controlli delle società partecipate

A

**IL NUOVO SISTEMA
DEI CONTROLLI: gli
assunti di base per il
controllo delle società
partecipate**


B

**L'implementazione /
revisione del
REGOLAMENTO PER IL
CONTROLLO DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE**

A

**IL NUOVO SISTEMA
DEI CONTROLLI: gli
assunti di base per il
controllo delle
società partecipate**

SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO DEGLI ENTI LOCALI



L'articolo 147 individua oggi 6 tipologie di controllo più la misurazione e valutazione delle performance di cui al Decreto Brunetta

NECESSITA' DI PROGETTARE ED IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI CONTROLLO UNITARIO E COERENTE

SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO DEGLI ENTI LOCALI



DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

NUOVO ARTICOLO 147 DEL TUEL

“ Tipologia dei controlli interni”

Comma 2.

Il sistema di controllo interno è diretto a:

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

NUOVO ART. 147-quater. (Controlli sulle società partecipate non quotate).

Art.147-quater

(Controlli sulle società partecipate non quotate).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica (***(, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)***). ***((87))***


5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

AGGIORNAMENTO (87)


Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi

LE TRE DIMENSIONI DEL CONTROLLO





IL RUOLO DELL'ENTE LOCALE NELLA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI



IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

INDIVIDUAZIONE DELLE FINALITA' DEL CONTROLLO

VERIFICA ULTERIORE PRELIMINARE DELLA LEGITTIMA DETERMINAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

INDIVIDUAZIONE DELLE RELAZIONI IN ESSERE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

INDIVIDUAZIONE DELLA ATTUALE GOVERNANCE PER IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

INDIVIDUAZIONE DEI «SOGGETTI» PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI CRITICI DA MISURARE E VALUTARE

INDIVIDUAZIONE DELLE VARIABILI DA MONITORARE E DEI CRITERI PER LA LORO MISURAZIONE E VALUTAZIONE

ARCHITETTURA DELLA GOVERNANCE DELLE «PARTECIPATE»

Nuovo art. 147 quater del TUEL


A. SOGGETTI DESTINATARI: COMUNI > 15.000 ABITANTI

B. ASSETTO ORGANIZZATIVO: l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

C. MODALITA' DI CONTROLLO :



ARCHITETTURA DELLA GOVERNANCE DELLE «PARTECIPATE»



ARCHITETTURA DELLA GOVERNANCE DELLE «PARTECIPATE»

SOGGETTO PREPOSTO AL CONTROLLO

PREVENTIVO

- STATUTI
- PATTI PARASOCIALI
- BUSINESS PLAN
- BUDGET
- CONTRATTI DI SERVIZOP
- CONSIGLIERI NOMINA PUBBLICA
- MODELLI DI GOVERNANCE

CONCOMITANTE

- RAPPORTI INFRANNUALI PER IL MONITORAGGIO DI:
- 1) QUALITA' SERVIZI
 - 2) ECONOMICITA' GESTIONE
 - 3) RISPETTO VINCOLI NEGOZIALI
 - 4) CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PROGRAMMAIT

SUCCESSIVO


- RAPPORTI ANNUALI SULLA GESTIONE
- BILANCIO DI ESERCIZIO
- BILANCIO CONSOLIDATO
- VALUTAZIONE DELL'AZIENDA PER IL MONITORAGGIO DEL VALORE DELLA PARTECIPATA

- Collegio sindacale
- Società di revisione
- Collegio revisori dell'ente
- Consiglio di sorveglianza
- Comitato per il controllo sulla gestione

B

**L'implementazione /
revisione del
REGOLAMENTO PER IL
CONTROLLO DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE**

LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE



VERIFICA ULTERIORE PRELIMINARE DELLA LEGITTIMA DETENZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. IL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1.1. Il regolamento è parte integrante del più ampio nuovo sistema dei controlli dell'ente locale

1.2. Andrà definita la distinzione fra soggetti sottoposti a «vigilanza» rispetto a quelli sottoposti a «controllo»

1.3. Il regolamento ha ad oggetto solo le società partecipate: andrà valutato come implementare il sistema di controllo degli altri enti/aziende partecipate dell'ente e/o affidatarie di servizi:

- ❖ Aziende speciali;
- ❖ Consorzi di diritto pubblico e/o privato
- ❖ Associazioni e fondazioni

1.4. Andrà definito il perimetro per il consolidamento delle società partecipate (non tutte sono oggetto di consolidamento)

- ❖ rilevanza o meno del principio contabile n. 4 in bozza dell'Osservatorio

INDIVIDUAZIONE DELLE RELAZIONI IN ESSERE CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il regolamento dovrà disciplinare (quantomeno per le società controllate e per le società in house providing):

1. Il sistema della programmazione e controllo che le società dovranno adottare:

- a) ex- ante: budget
- b) concomitante: report economico- finanziari periodici e analisi scostamenti
- c) ex- post: bilancio di esercizio con analisi degli scostamenti

2. Il sistema di monitoraggio dei contratti di servizio in ordine:

- a) Alle valutazioni interne di efficienza, efficacia ed economicità dei corrispettivi pagati alle società partecipate
- b) All'obbligo di riconciliazione dei debiti e crediti con le società partecipate (art. 6 comma 4 DL 95/2012)
 - b.1. redazione della «nota informativa» da allegare al rendiconto della gestione
 - b.2. nota di «asseverazione» dei revisori

INDIVIDUAZIONE DELLE RELAZIONI IN ESSERE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

Il regolamento dovrà disciplinare (quantomeno per le società controllate e per le società in house providing):

3. Il sistema della circolazione dei flussi informativi e i documentali relativi alle operazioni straordinarie:

- a) Fusioni / scissioni / trasformazioni**
- b) Cessioni di aziende e/o rami di esse**
- c) Copertura di perdite di esercizio**
- d) Messa in liquidazione**

INDIVIDUAZIONE DELLA GOVERNANCE PER IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

AMBITO ENTE LOCALE

- La governance si articola nella individuazione del servizio e dell'architettura organizzativa preposta al controllo:
- A) Modello «tradizionale»
- B) Modello «evoluto»
- C) Modello Holding

Riflessione alla luce dell'articolo 147 quater:

Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

INDIVIDUAZIONE DELLA GOVERNANCE PER IL MONITORAGGIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

AMBITO SOCIETA' PARTECIPATA

- **La stretta relazione fra modello previsto nel REGOLAMENTO e STATUTI delle società partecipate**
- **Individuazione per le società partecipate del modello di amministrazione:**
 - A) Modello tradizionale e/o latino
 - B) Modello dualistico
 - C) Modello monistico
- **Modalità di nomina e revoca degli amministratori:**
 - A) diretto
 - B) 2449 cod. civ
 - C) Rispetto «quote rosa»
- **Individuazione dello «status» degli amministratori:**
 - A) In rapporto con l'ente che li ha nominati
 - B) In rapporto al loro numero e alla loro remunerazione in considerazione delle vincolanti norme di legge (esempio : articolo 4 c. 4 e 5 del DL 95/2012 - Decreto Spending Review)

INDIVIDUAZIONE DEI «SOGGETTI» PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO

Nell'ambito dell'ente locale va distinta la RESPONSABILITA' «GESTIONALE» del sistema dei controlli dalla assunzione di decisioni «POLITICO – STRATEGICHE»

L'ART. 3 del DL 174 riformando il TUEL:

- Individua nel Segretario Comunale cui spetta la direzione dell'unità preposta al controllo strategico
- Prevede che i controlli nelle società partecipate di cui all'art. 147 quater del TUEL siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale

L'ART. 42 del TUEL individua al comma 2 lett a) le competenze del Consiglio Comunale in tema di società partecipate e di servizi pubblici

L'ART. 50 del TUEL individua la competenza del Sindaco nelle nomine degli amministratori

INDIVIDUAZIONE DEI «SOGGETTI» PREPOSTI AL SISTEMA DI CONTROLLO

Il regolamento potrebbe, nel rispetto dei principi generali sulla ripartizione delle competenze fra organi gestori ed organi politici e della predette norme di legge, stabilisce «ruoli» e «compiti» interiori: soprattutto nell'individuazione delle competenze

- Del Consiglio Comunale
 - Della Giunta
 - Del Sindaco

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DI ALCUNI ASPETTI CRITICI:

- ❖ Mantenimento delle partecipazioni nelle società c.d. «strumentali» ex art 4 del DL 95/2012
- ❖ Rinnovo del Consiglio di Amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 4 c. 4-5- DL 95/2012
- ❖ La riconciliazione delle partite di credito e debito con le società partecipate (art 6 c 4 DL 95/2012)
- ❖ Il costo del personale che incide sul quoziente del 50% di cui art. 76 c. 7 DL 112/2008 e s.m.i.
- ❖ Adempimenti obblighi di trasparenza e pubblicità sui siti istituzionali di cui all'art. 1 c. 15-35 della L. 190/2012 nota come «legge anticorruzione»
- ❖ Patto di stabilità delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui all'articolo 18 comma 2 bis del DL 112/2008 (decreto ministeriali di prossima emanazione)

**QUESTIONARIO DELLA CORTE
DEI CONTI DA INVIARE
ENTRO IL 30 APRILE 2015**

5. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI*

5.1. E' stato individuato e regolamentato un sistema di controllo sulle società partecipate sul modello dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012?

5.1.1. In caso di risposta positiva, quale struttura organizzativa esercita il predetto controllo?

5.2. La struttura organizzativa, qualora prevista dall'organigramma, dove risulta allocata?

5.3. La struttura di controllo dell'Ente ha effettuato il monitoraggio:

5.3.a. sui rapporti finanziari con ogni partecipata

5.3.b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa di ogni partecipata

5.3.c. sugli obiettivi assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 147-quater del TUEL

5.3.d. sui contratti di servizio

5.3.e. sulla qualità dei servizi erogati

5.3.f. sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente

5.3.g. sul rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica

5.3.1. In ogni caso, l'Ente riferisca sui contenuti del controllo realizzato sui punti di cui alle lettere "a", "d", "e", "f" e "g":

5.4. Indicare se sono state adottate le direttive per il contenimento delle spese del personale ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del d.l. n. 112/2008 e dell'art. 3 comma 5 d.l. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014:

5.5. Indicare se sono state rilevate criticità nella attuazione di tale forma di controllo:

5.5.1. Nel caso di risposta positiva specificare quali:

5.6 Qualora l'ente, ancorché non obbligato all'applicazione dell'art. 147 - quater del TUEL, abbia comunque esercitato un controllo sui propri organismi partecipati, indichi con quali modalità, facendo riferimento alle domande " 5.3" e "5.3.1" :

IL CONTROLLO DEL REVISORE

Il controllo dell'organo di revisione deve essere finalizzato in particolare:

1. Al rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e gestione degli organismi partecipati e del loro mantenimento
2. Al rispetto del contratto di servizio e degli obiettivi fissati a motivazione dell'esternalizzazione
3. Al rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi partecipati
4. Al riflesso delle gestioni indirette sugli equilibri finanziari anche prospettici dell'ente
5. Al rispetto delle regole fiscali
6. Alla circostanza che le operazioni con gli organismi partecipati non siano elusive del patto di stabilità

IL CONTROLLO DEL REVISORE

Art 239 TUEL

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio

((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.));

3) **modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni**;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

IL CONTROLLO DEL REVISORE

Art 239 TUEL

- c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare **((di approvazione))** del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione **((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e))** contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; **((87)) ((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;)) ((87))**
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223

Art 239 TUEL

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

- a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

8 . LA FALLIBILITA' DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E LA RESPONSABILITA' DA DIREZIONE E COORDINAMENTO

8 . LA FALLIBILITA' DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E LA RESPONSABILITA' DA DIREZIONE E COORDINAMENTO

Approcci giurisprudenziali e dottrinali non convergenti

Alcune pronunce applicano congiuntamente il criterio “tipologico” e “funzionale” facendo leva – al fine di motivare l’esclusione della società pubblica dalle procedure concorsuali - tanto sulla natura sostanzialmente pubblica della società (con affermazione di irrilevanza circa l’assenza di un’espressa qualificazione normativa in tal senso) quanto sull’interesse pubblico alla continuazione del servizio oggetto della società e la sua incompatibilità con la procedura concorsuale (orientata dall’interesse della massa dei creditori alla maggiore liquidazione possibile dell’attivo fallimentare) 34

Altra giurisprudenza ne rinviene un’inammissibile forzatura alla riserva di legge contenuta all’art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con essa al principio generale secondo cui nessun ente pubblico può essere costituito e riconosciuto se non per legge; di modo che mai sarebbe legittima l’assimilazione della società in mano pubblica a un ente pubblico, in difetto di una norma di legge che espressamente la affermi 35

Art 2497 codice civile : RESPONSABILITA'

- **[1] Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.**
- **[2] Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.**
- **[3] Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.**
- **[4] Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario**